

## Edizione di martedì 17 ottobre 2023

### Proprietà e diritti reali

**Locazione turistica vietata in condominio: le motivazioni della Corte d'Appello di Milano**  
di Donatella Marino, Avvocato

### Impugnazioni

**Interesse all'impugnazione e ricorso per cassazione avverso la sentenza che rigetta la domanda di revocazione**  
di Marco Russo, Avvocato

### Esecuzione forzata

**Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevale sul fallimento (e sul pignoramento)**  
di Paolo Cagliari, Avvocato

### Responsabilità civile

**Attraversamento improvviso del pedone e responsabilità da sinistro stradale**  
di Daniele Calcaterra, Avvocato

### Comunione – Condominio - Locazione

**Pericolo di crolli e responsabilità del danno dell'immobile locato. Quali sono gli obblighi delle parti?**  
di Saverio Luppino, Avvocato

### Diritto e procedimento di famiglia

**La verità biologica contro gli interessi del figlio riconosciuto nell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità**  
di Giuseppina Vassallo, Avvocato

## **Diritto e reati societari**

**A chi spetta il diritto di impugnazione della delibera assembleare in caso di sequestro di azioni?**

di **Virginie Lopes, Avvocato**

## **Procedure concorsuali e Diritto fallimentare**

**Concordato minore: tra universalità oggettiva, garanzia patrimoniale generica ed eccezione ex art. 75 co. 3 CCII**

di **Chiara Zamboni, Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Ferrara**

## **Diritto Bancario**

**Diritto di accesso alla documentazione bancaria dei garanti**

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

## **Nuove tecnologie e Studio digitale**

**L'automazione del lavoro negli studi legali: come l'AI sta semplificando il lavoro degli avvocati**

di **Mario Alberto Catarozzo - Coach, Formatore, Consulente – CEO di MYPlace Communications**

## Proprietà e diritti reali

---

# Locazione turistica vietata in condominio: le motivazioni della Corte d'Appello di Milano

di Donatella Marino, Avvocato

Master di specializzazione

**Diritto del turismo e del Real Estate italiano ed europeo: gestori e intermediari online**

Scopri di più

### Parole chiave

Locazioni turistiche – affitti brevi – uso turistico – Airbnb – condominio – limiti – regolamento condominiale – servitù – opponibilità – decoro – tranquillità

### Sintesi

Con sentenza n. 1048/2022 la Corte d'Appello di Milano, pur riprendendo il consolidato orientamento della Suprema Corte in materia di opponibilità dei limiti di destinazione delle proprietà individuali nei regolamenti condominiali – da considerarsi servitù reciproche soggette alla trascrizione nei registri immobiliari – ha vietato ad un proprietario di offrire in locazione i propri appartamenti in quanto, per le modalità concrete di esecuzione, violava le regole di civile convivenza richieste dal contesto condominiale.

### CASO

Il Sig W. proprietario di alcuni appartamenti in un condominio milanese, e la società di gestione X (di cui lo stesso W era legale rappresentante), locataria in *leasing* di altri appartamenti nello stesso appartamento, venivano citati in giudizio dal Condominio. Nella tesi di quest'ultimo i convenuti avevano gestito tali appartamenti (per un totale di 11) realizzando un'attività di natura ricettivo-alberghiera, in contrasto con il **Regolamento di condominio**, pregiudicando così il decoro, la sicurezza e la tranquillità del Condominio, il quale chiedeva pertanto l'ordine di cessazione di ogni tipo di attività *"turistico/alberghiera"*.

Il **Tribunale in primo grado**, pur escludendo che l'attività svolta dai convenuti negli appartamenti costituisse una attività *"alberghiera o di pensione o di affittacamere"* vietata dal Regolamento condominiale e qualificandola invece come *"attività di affitti brevi ad uso turistico"*, conveniva con parte attrice che l'attività dei convenuti **fosse lesiva del decoro e della tranquillità condominiale e delle regole di comportamento per la civile convivenza nel Condominio**

Essenziale, per la decisione, il **quadro probatorio** che è emerso dall'attività istruttoria svolta, e, in particolare, risultante dalle testimonianze. Come analiticamente riportato nella sentenza impugnata, dalle dichiarazioni rese dai testimoni, oltre che dalle fotografie e video prodotti, risultavano provati:

- *“forti rumori di giorno, di notte o al mattino presto provocati dalle persone ospitate negli appartamenti...”*
- *“danni ai gradini d'ingresso, ai cardini ed agli stipiti dell'ascensore e alle serrature del portone di ingresso provocati dalle persone in arrivo od in partenza che spesso urtano gli stipiti dell'ascensore o gli spigoli delle scale con i trolley...”*
- *“vociare sia di giorno che di notte nelle parti comuni da parte delle persone che spesso arrivano in comitiva e sostano in attesa di ricevere istruzioni per accedere agli appartamenti...”*
- *“danni al portone d'ingresso che, inoltre, viene lasciato aperto”*
- *“disagio per i condomini che devono salire o scendere con l'ascensore che rimane fermo poiché spesso gli ospiti non chiudono la porta dell'ascensore”*
- *“irrogazione di numerose sanzioni per errata raccolta dei rifiuti da parte degli ospiti”*
- *“abbandono dei sacchi della spazzatura nei locali comuni dello stabile”*
- *“rumori e grida degli ospiti che si recano nel cortile per gettare i sacchi dell'immondizia chiudendo dietro di sé la porta, di cui non hanno la chiave, e rimanendo, pertanto, bloccati nel cortile sino a quando qualcuno venga ad aprirgli”.*

Il Tribunale pertanto, a prescindere dalla qualificazione dell'attività svolta, ne ordinava la cessazione. Ordinava inoltre la cessazione dell'uso – confermato dalle assunte testimonianze – degli ascensori per il trasporto delle lenzuola e degli asciugamani utilizzati dagli ospiti, che si avvicendano per brevi soggiorni negli appartamenti e che fruivano all'inizio del soggiorno di biancheria pulita, che veniva ritirata alla fine della permanenza, in quanto l'uso del servizio comune di ascensore risultava in contrasto con il regolamento condominiale contrattuale che con espressa disposizione vincolante per tutti i condomini prevedeva il divieto di *“usare gli ascensori per scopi qualsiasi all'infuori del trasporto di persone”*, senza alcuna distinzione tra ascensore principale e ascensore di servizio.

Avverso tale sentenza **ricorrevano** i soccombenti, sostenendo da una parte l'inopponibilità agli appellanti delle clausole del Regolamento condominiale che compromettono il godimento pieno ed esclusivo delle singole unità immobiliari, in quanto **servitù atipiche non trascritte e richiedendo dall'altra l'accertamento della conformità dell'attività esercitata al Regolamento di condominio**.

La **Corte d'Appello di Milano**, pur riconoscendo l'inopponibilità agli appellanti della clausola del Regolamento condominiale (che vietava, tra l'altro, la destinazione delle proprietà esclusive ad *“albergo”, “pensione” e “camere d'affitto”*), prescindeva da qualsiasi indagine volta a individuare *“se il costruttore, con la clausola regolamentare in esame, avesse o meno inteso vietare qualsivoglia attività ricettiva imprenditoriale, indipendentemente dalla sua odierna qualificazione e se le attività ivi specificate sono esemplificative e non tassative”*) e confermava la decisione di

primo grado.

### La decisione della Corte d'Appello su natura e opponibilità dei limiti alle proprietà individuali

Sul punto, la Corte d'Appello conferma l'orientamento più recente della Corte di Cassazione, secondo cui:

- deve essere ricondotta alla categoria delle **servitù atipiche** *“la previsione, contenuta in un regolamento condominiale convenzionale, comportante limiti alla destinazione delle proprietà esclusive”*(Cfr. Cass. 19 marzo 2018 n. 6769, Cass. 18 ottobre 2016 n. 21024);
- l'**opponibilità** di tali limiti **ai terzi** acquirenti deve essere regolata secondo le norme proprie delle servitù e, dunque, *“con riferimento alla trascrizione del relativo peso, “mediante l'indicazione, in apposita nota distinta da quella dell'atto di acquisto, delle specifiche clausole limitative, ex artt. 2659, comma 1, n. 2, e 2665 cod. civ., non essendo, invece, sufficiente il generico rinvio al regolamento condominiale”*;
- **in assenza di trascrizione** e dunque in mancanza della certezza legale della conoscenza da parte del terzo della servitù, tali disposizioni valgono esclusivamente nei confronti del terzo acquirente *“che ne prenda atto in maniera specifica nel medesimo contratto d'acquisto”*.

### La decisione della Corte d'Appello sul rispetto delle regole di civile convivenza

La Corte chiarisce tuttavia che i principi della Suprema Corte in materia di inopponibilità dei limiti gravanti sulle proprietà private non esime (tutti) i condomini, ivi inclusi gli appellanti, dal generico obbligo **di rispettare la regole di comportamento che disciplinano la civile convivenza nell'ambito del condominio**. Di tale obbligo esiste peraltro, nel caso di specie, anche una specifica disposizione nel Regolamento condominiale (*“ogni godimento che possa arrecare pericolo di danno allo stabile e agli abitanti di esso, o che contrasti con il decoro della casa che si vuol destinare ad uso di civile abitazione od uffici commerciali e professionali”*). La Corte ha quindi ritenuto che l'attività di *“affitti brevi ad uso turistico”* (sic nella sentenza della Corte) **così come esercitata dal gestore nel Condominio fosse “foriera di pericolo di danno per lo stabile e per le persone che vi abitano ed è lesiva del decoro della casa, da intendersi quale contegno complessivo idoneo ad esprimere la dignità del luogo e a garantire la civile convivenza e la tranquillità all'interno del Condominio”**. Confermando così la sentenza di primo grado.

La Corte d'Appello di Milano consegna così all'interprete utili criteri per definire queste tipologie di controversie. In particolare, nel valutare **la legittimità di un'attività di “affitti brevi ad uso turistico”** condotta in ambito condominiale, il giudice valuterà l'esistenza, qualificazione, portata ed opponibilità di eventuali vincoli gravanti sulle singole proprietà esclusiva solo **dopo aver accertato che tale attività di “affitti brevi” non crei di per sé un danno al Condominio**. Più genericamente, l'offerta in locazione per brevi periodi di unità immobiliari all'interno di un condominio, così come **qualsiasi attività o comportamento tenuto dai condomini, non deve in alcun modo ledere** il decoro, la sicurezza o la tranquillità dello stabile. Non potendo essere considerata pregiudizievole, *in re ipsa* locazione di una unità

immobiliare a un inquilino, ancorché per un periodo breve. Al contrario, danni e lesioni al Condominio dovranno e potranno essere **provate, anche tramite testimonianze o video**. In tali casi, e solo in tali casi, il giudice ordinerà la cessazione dell'attività lesiva.

Master di specializzazione

**Diritto del turismo e del Real Estate italiano ed europeo: gestori e intermediari online**

Scopri di più

## Impugnazioni

---

# ***Interesse all'impugnazione e ricorso per cassazione avverso la sentenza che rigetta la domanda di revocazione***

di **Marco Russo, Avvocato**



Cass., sez. III, 3 agosto 2023, n. 23780 Pres. Rubino, Rel. Rossi

Procedimento civile – Cassazione – Ricorso – Inammissibilità – Difetto di interesse – Revocazione – Annullamento (C.p.c. 100, 360, 395, 398)

*Il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza che ha rigettato la richiesta di revocazione è inammissibile, per carenza di interesse ad una ulteriore pronuncia di legittimità, qualora la sentenza revocanda sia stata già annullata in accoglimento di un precedente ricorso per cassazione.*

### **CASO**

La scarna ricostruzione del fatto processuale operata dalla Cassazione nella sentenza in esame permette di comprendere che, nel giudizio di legittimità, il ricorrente lamenta tre motivi avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Milano quale giudice adito per la revocazione della decisione emessa a seguito di opposizione ex art. 615, comma 2 c.p.c., spiegata per contrastare l'espropriazione presso terzi in danno del ricorrente a suo tempo intrapresa da Equitalia.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, con cui lamenta l'inammissibilità e in subordine l'infondatezza dei tre motivi di impugnazione proposti dal ricorrente in sintesi concernenti le deduzioni per cui (i) la sentenza oggetto di revocazione (per comodità, App. Milano 681/2020) è stata, successivamente alla pronuncia qui impugnata, cassata con ordinanza da Cass., 39508/2021 (la quale ha disposto il rinvio della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., comma 3, sul rilievo della pretermissione *ab origine* di litisconsorte necessario), con conseguente travolgimento ed inefficacia di tutti gli atti del giudizio di revocazione; (ii) vi sarebbe violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 331 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con conseguente nullità della sentenza

impugnata in quanto resa a giudizio svolto senza la partecipazione del terzo pignorato, litisconsorte necessario anche in sede di revocazione; (iii) la violazione e falsa applicazione riguarderebbe anche l'art. 395 c.p.c. in sé considerato, e in particolare il n. 4 del suo primo comma, dovendosi considerare fondata la domanda di revocazione (contrariamente a quanto ritenuto con la decisione oggetto di ricorso) stante l'errore di fatto revocatorio relativo al bonifico di somme disposto in favore dell'Agente della riscossione, non considerato in sentenza.

## SOLUZIONE

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, osservando che, come presupposto dallo stesso primo motivo, la sentenza oggetto di revocazione (sempre per comodità, la citata App. Milano n. 681/2020) era stata cassata, nelle more del giudizio, dalla stessa Cassazione con l'altrettanto citata ord. 39508/21, e dunque con pronuncia successiva; e che in tale ipotesi opera il principio per cui il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza che ha rigettato la richiesta di revocazione è inammissibile, per carenza di interesse ad una ulteriore pronuncia di legittimità, qualora la sentenza revocanda sia stata già annullata in accoglimento di un precedente ricorso per cassazione

## QUESTIONI

La Corte “convintamente ribadisce”, come esplicitato in motivazione, la soluzione già avallata dalle Sezioni Unite con decisione 27 gennaio 2016, n. 1520 in ordine ai rapporti tra i due mezzi di impugnazione rappresentati dal ricorso per cassazione e dalla domanda di revocazione.

Il sistema, come è noto, a differenza di quanto avviene in materia di revocazione e appello permette che i due mezzi siano congiuntamente proposti avverso la stessa decisione laddove essa, come ben può accadere nella prassi, sia viziata da un errore in diritto ricadente in uno dei sei motivi dell'art. 360, comma 1 c.p.c. e da un errore, quale ad esempio quello revocatorio sul fatto, contemplato invece dall'art. 395.

Le interazioni tra le due impugnazioni sono tuttavia regolamentate dall'art. 398, comma 4 c.p.c. soltanto limitatamente alla fase introduttiva e al procedimento dei due procedimenti.

La disposizione prevede infatti che la proposizione della revocazione non sospende il termine per adire la Corte di cassazione, né sospende il giudizio stesso se esso già pende, e precisa che il solo giudice della revocazione può sospendere “l'uno o l'altro” qualora ritenga non manifestamente infondata l'impugnazione ex art. 395 c.p.c., ma nulla dice sulla sorte del procedimento ancora pendente quando il primo (generalmente, ma non necessariamente, il giudizio di revocazione) giunga a decisione.

Il tema è tradizionalmente oggetto di minore attenzione in giurisprudenza, forse per l'infrequenza pratica dei casi in cui il soccombente in appello si determina effettivamente alla



pur consentita doppia impugnazione, quanto in dottrina, nell'ambito della quale ai rapporti tra i due mezzi è stato dedicato uno specifico studio monografico (Impagnatiello, *Il concorso tra revocazione e cassazione. Contributo allo studio della formazione e dell'impugnazione del giudicato*, Napoli, 2003); e genera problemi per lo più risolti, come operato dalla Cassazione nella sentenza in commento, sul piano dell'interesse ad agire e, più specificamente, della carenza sopravvenuta di interesse all'impugnazione – e dunque della cessazione della materia del contendere avanti alla Corte – in ragione dell'eliminazione dal mondo giuridico, in quanto revocata, della sentenza oggetto del giudizio di legittimità (a condizione, secondo la dottrina, che la sentenza emessa all'esito del giudizio di revocazione sia passata in giudicato: così Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, II, Napoli, 1957, 647, secondo cui il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della domanda di revocazione “vaporizza” la decisione impugnata in sede di legittimità; Scala, *La cessazione della materia del contendere*, Torino, 2002, 327 s.).

Come già le Sezioni unite nel 2016, la Corte ribadisce infatti che, proposti contro la stessa sentenza sia il ricorso per revocazione che il ricorso per cassazione, qualora la sentenza stessa sia annullata in accoglimento del ricorso per cassazione, diventa inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione precedentemente proposto contro la sentenza che abbia rigettato la richiesta di revocazione, atteso che la sentenza che giudica sulla domanda di revocazione è travolta dall'annullamento della sentenza revocanda, e *a fortiori* vale il ragionamento “se la pronuncia di annullamento della sentenza revocanda sia stata già pronunciata dalla Corte quando sia proposto il ricorso per cassazione contro la sentenza che ha rigettato la richiesta di revocazione, poiché difetta l'interesse della parte ricorrente ad una ulteriore pronuncia di legittimità”. La cassazione della sentenza di appello, e “vieppiù se, come nella specie, con rimessione al giudice di primo grado”, travolge infatti, quale “atto dipendente” dalla sentenza cassata, la sentenza di revocazione (rescindente e rescissoria) o di rigetto della revocazione resa sulla medesima sentenza d'appello, e dunque nessun interesse ex art. 100 c.p.c. sussiste all'emanazione di una pronuncia che cassi un provvedimento già annullato dal giudice della revocazione.

In altre parole, come precisato in motivazione dalla più recente (e già successiva alle Sezioni unite) Cass., 28 settembre 2021, n. 26298, se il giudice d'appello provvede alla revocazione della propria decisione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, per essere cessata la materia del contendere nel giudizio di cassazione, “a nulla rilevando che la sentenza di revocazione potrebbe a sua volta essere impugnata in cassazione, giacché l'eventuale impugnazione costituisce una mera possibilità, mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso per cassazione è attuale, essendo venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto”: alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l'interesse ad agire (e ad impugnare).

Giova precisare che l'interesse è invece ovviamente sussistente, *rectius* persistente quando la causa di revocazione si concluda sì prima del giudizio di cassazione, ma con pronuncia di rigetto della domanda di revocazione e dunque, parallelamente, senza annullare la sentenza revocanda e senza privare il soccombente, *anche* ricorrente per cassazione, dell'interesse alla pronuncia della Corte che *potrebbe* riconoscere l'errore in diritto e con ciò cassare la *mai revocata* sentenza sfavorevole.

La peculiare vicenda processuale su cui la Cassazione è stata chiamata a decidere non ha permesso alla Corte di pronunciarsi su uno dei problemi pratici invece spesso originati dalla possibile coesistenza dei due mezzi di impugnazione, ossia la problematica sussistenza, e dimostrazione, dell'interesse all'impugnazione laddove la sentenza si fondi su due *rationes decidendi* una delle quali in ipotesi afflitta da un vizio revocatorio e l'altra invece da un errore denunciabile in Cassazione: in questi casi non sembra eludibile la proposizione di entrambi i mezzi d'impugnazione, sussistendo nel caso contrario (ossia laddove il soccombente opti per uno solo dei due strumenti, e verosimilmente quello ritenuto contraddistinto nel caso concreto dalle migliori *chances* di ottenere una riforma della sentenza) il rischio di una pronuncia che accerti il difetto non sopravvenuto, ma originario di interesse ex art. 100 c.p.c. sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale per cui "la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa *ratio decidendi*, né contiene, quanto alla *causa petendi* alternativa o subordinata, un mero *obiter dictum*, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte *rationes decidendi*, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso" (Cass., 23 giugno 2023, n. 18046).

Nel caso ipotizzato, infatti, la scelta di uno solo dei due mezzi (per attaccare ad esempio con la domanda di revocazione l'errore in fatto ex art. 395, n. 4 c.p.c.) lascerebbe necessariamente in piedi l'altra *ratio decidendi*, fondata sull'errore in diritto astrattamente denunciabile, ma in concreto non denunciato, con il ricorso per cassazione, e dunque correttamente il giudice della revocazione – ma il discorso è *tout court* esportabile al caso in cui il soccombente in appello si determini ad utilizzare il solo ricorso per cassazione – rileverebbe il difetto di interesse all'esame della fondatezza o meno di un motivo di impugnazione che, quand'anche accolto, non demolirebbe tutte le colonne argomentative su cui si poggia la decisione.

Master di specializzazione

**INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS –  
KNOWLEDGING, NEGOTIATING, DRAFTING**

Scopri di più >

## Esecuzione forzata

---

# ***Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevale sul fallimento (e sul pignoramento)***

di Paolo Cagliari, Avvocato

Seminario di specializzazione

## **Nuovo diritto delle esecuzioni**

Scopri di più

**Cass. pen., sez. un., 6 ottobre 2023, n. 40797 – Pres. Sarno – Rel. Scarcella**

**Dichiarazione di fallimento – Spossessamento del fallito – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca – Prevalenza**

**Massima:** *“L’avvio della procedura fallimentare non osta all’adozione o alla permanenza, se già disposto, del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca relativa ai reati tributari”.*

### **CASO**

Successivamente alla dichiarazione di fallimento di una società in nome collettivo e dei suoi soci illimitatamente responsabili, a carico di uno di questi – nell’ambito del procedimento penale che lo vedeva indagato per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – veniva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di partecipazioni sociali e di un immobile a lui intestati.

Il curatore fallimentare, esperita vittoriosamente l’azione revocatoria per la declaratoria di inefficacia degli atti con i quali i medesimi beni erano stati conferiti in un *trust*, chiedeva al Tribunale di Pescara il loro dissequestro, sostenendo che non potevano considerarsi nella disponibilità del fallito, visto che il loro possesso materiale e giuridico si era trasferito in capo alla curatela in conseguenza e per effetto della dichiarazione di fallimento.

L’istanza veniva respinta, con provvedimento confermato dal Tribunale del riesame di Pescara a seguito dell’impugnazione proposta dalla curatela.

L’ordinanza di rigetto era, quindi, gravata con ricorso per cassazione, la cui trattazione veniva rimessa alle Sezioni Unite, atteso il contrasto di giurisprudenza formatosi sulla questione relativa alla prevalenza o meno del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari rispetto a una precedente dichiarazione di fallimento comportante lo spossessamento

del debitore erariale e la confluenza dei beni oggetto della misura cautelare penale nella massa fallimentare.

## SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che la sentenza di fallimento non priva il fallito della titolarità dei beni (che rimangono di sua proprietà fino a quando non siano stati alienati o assegnati nell'ambito della procedura concorsuale), ma solo dell'amministrazione e della disponibilità degli stessi, sicché dev'essere in ogni caso accordata la prevalenza al sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dalla normativa tributaria, attesa, da un lato, la natura obbligatoria della misura ablatoria alla cui salvaguardia è funzionale quella cautelare e considerato, dall'altro lato, l'interesse dell'erario – di matrice eminentemente pubblicistica e giustificante come tale il sacrificio dei diritti di credito vantati da terzi – a recuperare beni che costituiscono il profitto di evasione, impedendone la circolazione e la possibile dispersione.

## QUESTIONI

[1] Era atteso da tempo il deposito delle motivazioni della sentenza con cui le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato la prevalenza del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni appartenenti al fallito sottoposto a procedimento penale per reati tributari, anche qualora la dichiarazione di fallimento abbia preceduto l'adozione della misura cautelare reale.

La tematica si iscrive nel dibattito inerente ai rapporti tra sequestri penali e procedure concorsuali (ed esecutive), con particolare riguardo a quelle fattispecie (tra le quali figurano anche le misure di prevenzione relative a reati tributari) non ricadenti – direttamente o per effetto di un rinvio o un richiamo espresso – nell'ambito di applicazione della disciplina dettata dagli artt. 52 e seguenti d.lgs. 152/2011 (cosiddetto Codice antimafia).

Va fin da subito sottolineato che, pur essendo riferito a un caso in cui il sequestro interferiva con una procedura concorsuale, il principio di diritto enunciato con la sentenza annotata, viste le ragioni che hanno condotto alla sua enucleazione, assume rilievo anche con riferimento ai rapporti con l'espropriazione forzata individuale.

Ripercorrendo l'evoluzione giurisprudenziale in materia di rapporti tra sequestro penale e procedura fallimentare, le Sezioni Unite hanno dato atto dell'esistenza di due orientamenti: il primo, secondo cui la misura ablatoria penale è caratterizzata da una prevalenza funzionale, indipendentemente dal fatto che sia stata disposta prima o dopo la dichiarazione di fallimento; il secondo, che, invece, ravvisa nella priorità temporale il criterio risolutore da adottare in caso di coesistenza dei vincoli derivanti, da un lato, dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca e, dall'altro lato, dall'attribuzione alla curatela fallimentare del possesso e della disponibilità dei beni appartenenti al fallito.

Nell'affermare, all'esito della disamina operata, il primato sempre e comunque della misura cautelare penale, i giudici di legittimità hanno imperniato il loro ragionamento sul fatto che lo spossessamento che il fallito subisce in relazione ai propri beni, vincolati alla procedura concorsuale a garanzia della soddisfazione dei creditori, non esclude la conservazione, in capo al medesimo fallito, della titolarità degli stessi, che viene meno solo in conseguenza della loro alienazione; allo stesso modo, il trasferimento delle somme già appartenenti al fallito si produce solo con la loro materiale *traditio* ai creditori aventi diritto, sicché, fino a quel momento, non possono essere considerate come appartenenti a un terzo estraneo alla commissione del reato, restando pur sempre beni del fallito – sebbene attinti dal vincolo di indisponibilità – e, come tali, suscettibili di sequestro preventivo in suo danno.

È venuta, così, a cadere l'obiezione su cui la curatela aveva fondato l'impugnazione del provvedimento che aveva negato il dissequestro dei beni in relazione ai quali era stata vittoriosamente esperita l'azione revocatoria: obiezione che faceva leva sul fatto che, come previsto dall'art. 42, comma 1, l.fall., la dichiarazione di fallimento comporta lo spossessamento del fallito e il venire meno del suo potere di disporre dei propri beni, automaticamente trasferiti alla procedura fallimentare, con subentro *ope legis* del curatore nella loro amministrazione a partire da tale momento. Secondo questa impostazione, l'autonoma posizione giuridica e il correlativo potere di fatto sulle cose appartenenti al fallito attribuiti dall'ordinamento al curatore ne determinerebbero, di fatto, la fuoriuscita dalla sfera patrimoniale del responsabile del reato, realizzandosi quella condizione di appartenenza dei beni a persona estranea al reato che, a termini dell'art. 12, comma 1-*bis*, d.lgs. 74/2000, inibisce l'adozione del provvedimento ablatorio della confisca e, così, del vincolo cautelare a essa funzionale.

Le Sezioni Unite, come detto, hanno preso nettamente le distanze da questa ricostruzione e affermato che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca – diretta o per equivalente – del profitto di reati tributari, anche se cronologicamente successivo alla sentenza dichiarativa di fallimento, deve prevalere in ragione della natura obbligatoria della misura ablatoria alla cui salvaguardia è finalizzato.

E poiché, come evidenziato in sentenza, lo spossessamento che consegue alla dichiarazione di fallimento è assimilabile, quanto a natura giuridica, a quello che si determina in virtù del pignoramento nell'espropriazione singolare, trattandosi dei medesimi effetti, sebbene quantitativamente più imponenti, non vi è motivo di escludere che la regola affermata sia da reputarsi applicabile anche con riguardo al processo esecutivo.

Pure l'ulteriore elemento addotto per mettere in discussione la prevalenza del sequestro penale, ossia l'ingiustificata compressione delle ragioni dei creditori concorsuali diversi dall'erario, in spregio alla *par condicio creditorum*, non è stato considerato decisivo dalle Sezioni Unite.

In questo senso, il carattere obbligatorio della confisca tributaria – che, a termini dell'art. 12-*bis* d.lgs. 74/2000, opera sempre, salvo che si tratti di beni appartenenti a persona estranea

al reato – la rende idonea a prevalere su eventuali diritti di credito inerenti al medesimo bene, vista la finalità sanzionatoria perseguita (trattandosi di strumento volto a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato); un tanto esclude che la dichiarazione di fallimento possa esplicare effetti preclusivi rispetto all'operatività della cautela reale preventiva, non essendo irragionevole che le posizioni dei creditori non erariali siano configurate come recessive, tenuto conto dei principi e dei valori di matrice pubblicistica perseguiti dalla confisca tributaria.

In quest'ottica, il sacrificio dei creditori privati si giustifica in considerazione dell'interesse al recupero di quanto evaso e della necessità di evitare la circolazione di beni provenienti da evasione: finalità che non possono essere vanificate da concorrenti diritti di credito vantati da terzi, travalicando la dimensione privatistica.

Da ultimo, va rilevato come, pur essendone stata predicata l'inapplicabilità al caso di specie, visto che si trattava di una procedura concorsuale avviata prima della sua entrata in vigore, sia stata considerata la disposizione dettata dall'art. 317 d.lgs. 14/2019, che funge ora da disciplina di carattere generale per la regolamentazione dei rapporti tra sequestro preventivo finalizzato alla confisca e procedure concorsuali (nonché, sempre per identità di natura e scopo, espropriazioni forzate individuali, perlomeno secondo l'orientamento che si sta progressivamente affermando).

Quantunque non sia scontato inferire dalla norma di nuovo conio criteri interpretativi utilizzabili con riguardo a fattispecie a essa precedenti, l'opzione legislativa per l'inequivocabile prevalenza della misura cautelare penale corrobora e conforta la soluzione prescelta dalle Sezioni Unite.

Nell'assetto attuale, infatti, i rapporti tra procedura concorsuale (ovvero esecutiva) e confisca sono scanditi da una serie di regole chiare e precise dettate dal Codice antimafia, che la sentenza annotata enuncia in modo altrettanto puntuale:

- qualora il sequestro funzionale alla confisca preceda la liquidazione giudiziale, i beni attinti dal vincolo penale restano esclusi dalla massa attiva concorsuale (art. 63, comma 4);
- qualora, invece, sia l'apertura della liquidazione giudiziale a precedere il sequestro, i beni che ne sono oggetto vanno separati dalla massa attiva liquidabile e consegnati all'amministratore giudiziario (art. 64, comma 1);
- ove il patrimonio della liquidazione giudiziale racchiuda esclusivamente beni già in precedenza sequestrati ai fini della successiva confisca, il tribunale dell'insolvenza sancirà la chiusura della procedura concorsuale (art. 63, comma 6);
- allo stesso modo, se, una volta aperta la liquidazione giudiziale, sequestro o confisca ne intercettino l'intera massa, il tribunale dichiarerà chiusa la procedura concorsuale (art. 64, comma 7);
- nel caso in cui la misura penale antecedente alla liquidazione giudiziale venga revocata, il curatore apprenderà i beni che ne sono stati oggetto, subentrando

all'amministratore giudiziario nei rapporti processuali, con conseguente riapertura della procedura concorsuale, quand'anche siano trascorsi cinque anni dalla chiusura (art. 63, comma 7);

- parimenti, se la misura penale adottata dopo l'apertura della liquidazione giudiziale venga revocata prima della chiusura di quest'ultima, i beni vincolati saranno *ex novo* inglobati nella massa attiva della procedura concorsuale e l'amministratore giudiziario li consegnerà al curatore (art. 64, comma 10).

Seminario di specializzazione

## Nuovo diritto delle esecuzioni

Scopri di più

## Responsabilità civile

---

# ***Attraversamento improvviso del pedone e responsabilità da sinistro stradale***

di **Daniele Calcaterra, Avvocato**

Seminario di specializzazione

## **Contratto di agenzia e gli agenti commerciali**

Scopri di più

[Cass. civ., Sez. III, Ord., 13.07.2023, n. 20140 – Dott. G. Travaglino](#)

Circolazione stradale – Responsabilità civile – Presunzione di responsabilità – Prova contraria (art. 2054 c.c.)

**Massima:** *“In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistararlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza”.*

### **CASO**

Tizio e Caia, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore, citavano in giudizio Sempronio e Alfa, il primo quale responsabile e la seconda quale assicuratrice per la RCA dell’autovettura, al fine di ottenere il **risarcimento dei danni** subiti dal figlio minore a seguito di un sinistro stradale.

A sostegno della domanda, Tizio e Caia riferivano che il bambino, accompagnato dalla nonna, aveva effettuato l’attraversamento della strada e che, successivamente, sempre in compagnia della nonna, nel tornare indietro, giunto all’altezza degli stalli di sosta sul lato della sede stradale, era stato colpito dalla parte anteriore destra della vettura condotta da Sempronio, riportando gravi **lesioni**.

Il Tribunale, ritenuta una responsabilità concorsuale del 50 % a carico di Sempronio, condannava quest’ultimo e Alfa al **risarcimento dei danni**. Pur ritenendo che l’attraversamento del bambino, di appena due anni, fosse stato improvviso, il Tribunale osservava che il



conducente, transitando in area abitativa e con autovetture in sosta ai lati della strada, **avrebbe dovuto adottare una condotta di guida estremamente prudente, che nel caso di specie sarebbe mancata.**

La sentenza veniva però riformata dalla Corte d'appello che rigettava la domanda proposta da Tizio e Caia. I giudici d'appello, infatti, osservando che dai rilievi grafici della Polizia Municipale emergeva che le tracce di sangue del bambino, a seguito della caduta, erano state rilevate all'interno dell'area di sosta fra due veicoli parcheggiati e che il punto d'urto era stato individuato proprio all'inizio della carreggiata stradale e alla fine della sagoma dell'auto in sosta, ritenevano provato che l'urto fosse avvenuto con la parte laterale anteriore destra dell'auto e subito dopo che il bambino, correndo, era uscito dalla sagoma dell'auto parcheggiata sulla destra della via. Sulla base di tali circostanze, i giudici dell'appello concludevano che l'attraversamento era stato improvviso, imprevedibile ed inevitabile e che non poteva ritenersi che il conducente dell'auto avesse avvistato il bambino, né che potesse tentare una manovra d'emergenza, non riuscita a causa della velocità tenuta. Ritenevano, pertanto, il **pedone responsabile in via esclusiva del sinistro.**

Avverso la suddetta decisione, Tizio e Caia proponevano ricorso per cassazione.

## SOLUZIONE

La Suprema Corte rigetta il ricorso.

## QUESTIONI

Il punto da cui occorre partire nel caso di specie è l'analisi dell'art. 2054 c.c., a mente del quale *“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per il evitare il danno”*.

La norma configura una presunzione di colpa *iuris tantum* in capo al conducente, il quale può raggiungere la prova contraria solamente se dimostra di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. La prova contraria è però particolarmente rigorosa, dovendo avere ad oggetto l'esistenza di un fatto idoneo a interrompere il nesso causale tra la circolazione e il danno, per cui l'aver fatto *“tutto il possibile per evitare il danno”* vuol dire che il danno deve essersi prodotto indipendentemente dal comportamento del conducente, come nel caso in cui quest'ultimo possa dimostrare il caso fortuito o la colpa esclusiva del danneggiato (Franzoni, *Dei fatti illeciti, Comm. Scialoja-Branca*, p. 669; Bianca, *La resp.*<sup>2</sup>, p. 757s.; Peccenini, *La resp. civ.*, XII; p. 39). Con riferimento alla prova dell'altrui responsabilità esclusiva, la prova liberatoria consiste in particolare nella dimostrazione dell'inevitabilità del fatto dannoso (Cass. 04/13445), circostanza che non ricorre, ad esempio, nell'ipotesi di un mero improvviso attraversamento della sede stradale da parte di un passante (Cass. 87/4370, che ha confermato la responsabilità del conducente, pur rispettoso delle norme sulla circolazione stradale, ritenendo necessaria, a tal fine, un'effettiva impossibilità di evitare l'evento dannoso). Con

riferimento al caso di attraversamento del pedone si è ritenuto cioè che il conducente di un veicolo a motore deve prestare attenzione, ai fini di una prudente condotta di guida, a ogni segnaletica esistente nell'ambito stradale tale da rendere prevedibile l'attraversamento da parte di un pedone (ad esempio, una fermata del tram lascia presagire l'attraversamento della strada da parte dei passeggeri scesi dal mezzo: Cass. 93/8066) o comunque a tutte le circostanze del caso concreto (Cass. 11/524, in relazione alla prossima di istituti scolastici, essendo verosimile anche in questo caso l'attraversamento della strada da parte degli scolari).

Il semplice attraversamento della sede stradale, improvviso e anche al di fuori delle regole del codice della strada, quindi, non è circostanza sufficiente a escludere la responsabilità del conducente, essendo astrattamente possibile che il pedone sia disattento o privo di riflessi adeguati (Cass. 94/6395, secondo cui la responsabilità del conducente ricorre anche nel caso di investimento di un pedone che abbia attraversato la strada senza rispettare il segnale del semaforo rosso mentre il veicolo giungeva da una distanza che non consentiva manovre di emergenza, salvo che il conducente provi che l'attraversamento si è avvenuto in modo così repentino, che anche la dovuta sorveglianza della strada da parte del conducente non sarebbe servita ad evitare l'incidente; così pure Cass. 06/21249 e Cass. 09/20949).

Nel caso di specie, il giudice d'appello, sulla base degli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio, aveva accertato che l'attraversamento del bambino, di appena due anni, era stato **improvviso** ed **imprevedibile**, in quanto *“è sbucato dietro la sagoma di un'auto in sosta sulla destra della carreggiata che impediva la visibilità al conducente dell'auto che sopraggiungeva, ma anche l'inevitabilità dello scontro, in quanto l'auto già si trovava davanti al punto di entrata nella carreggiata e porgeva, alla corsa del bambino, il proprio lato anteriore destro (parallelo/parafango anteriore destro)”*. I giudici di merito avevano inoltre escluso che la velocità dell'autovettura condotta da Sempronio potesse avere avuto una qualsiasi incidenza sull'investimento del pedone, o che fosse inadeguata in relazione alle condizioni dei luoghi, sottolineando come gli elementi di prova acquisiti avessero pienamente confermato che la condotta del bambino, connotata da **assoluta imprevedibilità**, aveva reso impossibile il tentativo di una manovra di emergenza atta ad evitare l'impatto con il veicolo, così attestando che non potevano muoversi rilievi alla condotta stradale del conducente dell'autovettura, in quanto l'impatto era avvenuto quando il veicolo già si trovava all'altezza del punto in cui è uscito il bambino, il quale, stante la bassa statura dovuta all'età, non poteva essere avvistato attraverso i vetri dell'autovettura parcheggiata.

Secondo la S.C. il giudice dell'appello si era dunque conformato ai principi rinvenibili in materia e la sua decisione non poteva pertanto essere censurata. Da ciò il rigetto del ricorso proposto da Tizio e Caia.

## Comunione – Condominio - Locazione

---

# **Pericolo di crolli e responsabilità del danno dell'immobile locato. Quali sono gli obblighi delle parti?**

di **Saverio Luppino, Avvocato**

Master di specializzazione

## Locazioni immobiliari nella pratica e nel processo

Scopri di più

[Corte Suprema di Cassazione, Sez. II, Civile, Ordinanza n. 5735 del 24 febbraio 2023, Pres. Dott. Raffaele Frasca, Rel. Dott. Stefano Giaime Guizzi.](#)

*“Il conduttore di un immobile ad uso diverso da quello abitativo, il quale, in presenza di un accertato pericolo di crolli, poi effettivamente verificatisi, abbia subito un danno, può essere considerato esclusivo responsabile del danno soltanto qualora, a seguito di offerta del locatore ex art. 1207 cod. civ. di procedere all'esecuzione dei lavori di manutenzione, necessari per eliminare il pericolo, accompagnata dall'offerta di un provvisorio trasferimento del godimento per lo svolgimento della sua attività in altro locale messogli a disposizione dal locatore, abbia rifiutato ingiustificatamente di trasferirvisi provvisoriamente”.*

### **CASO**

Tizio, in qualità di legale rappresentante della Ditta conduttrice, di uno dei locali dell'edificio concessole in locazione, ricorreva al Tribunale di Firenze per veder accertata la responsabilità di Caio, locatore della *res locata*, chiedendo il ristoro dei danni subiti in conseguenza del crollo del controsoffitto.

L'azione era mirata a condannare Caio al risarcimento dei danni subiti, in particolare, a causa della scarsa manutenzione apprestata dal locatore, all'interno dell'immobile adibito allo svolgimento di attività da parte della Ditta, e dunque ad uso diverso da quello abitativo.

Il Giudice accoglieva la domanda condannando Caio al risarcimento del danno nell'importo di Euro 6.000,00, rigettando la domanda di Caio di manleva nei confronti del terzo chiamato in causa in qualità di assicuratore, compensando le spese tra il terzo e Caio, relative al loro rapporto processuale.

L'esito della causa veniva radicalmente sovvertito in secondo grado, per effetto dell'appello di Caio; il giudice del gravame dopo aver escluso l'applicabilità dell'art 1227, I comma c.c., a cui era ricorso il giudice di primo grado, e ritenendo invece applicabile il II comma, accoglieva

l'impugnazione, rigettando la domanda risarcitoria e ponendo a carico di Tizio le spese di entrambi i giudizi, anche rispetto al precedente rapporto processuale del terzo.

Avverso alla sentenza d'appello, Tizio, convenuto soccombente nel secondo grado di giudizio, propone ricorso per cassazione, riferito a tre motivi, incontrando le resistenze dell'intimato Caio.

## SOLUZIONE

La Suprema Corte dichiarò estinto il giudizio di legittimità, quanto al rapporto processuale tra Tizio ed il terzo, accolse, invece, il ricorso proposto contro Caio quanto al secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo e, per l'effetto, cassò la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Firenze, in diversa sezione e composizione, per la decisione sul merito e sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

## QUESTIONI

Attraverso la presentazione di plurimi motivi di ricorso, Tizio denuncia lesioni ricondotte a quelle degli artt. degli artt. 91, 92, 112 e 329, comma 2, c.p.c., in combinato disposto tra loro, e dell'art. 1227, comma 2, c.c. ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma I, n.3, nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma I, n.5.

Il ricorrente sottolineò primariamente come fosse illegittimo il pagamento delle spese sopportate dal terzo per entrambi i gradi del giudizio nonché come la Corte abbia reso egualmente rilevanti le condotte di Tizio e Caio nella causazione dell'unico danno accertato in sentenza, **senza in realtà motivare neppure la condotta di Tizio come contraria all'ordine pubblico, avendo lo stesso solo le opzioni di rilascio dell'immobile ovvero il temporaneo trasferimento in altri locali.** Infatti, ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, I comma c.c., come applicato dalla Corte d'appello, sarebbe stato necessario l'accertamento dell'esistenza di un danno risarcibile, di un aggravamento del danno e, dunque, l'accertamento della qualificazione della condotta del creditore, successiva al danno, come contraria all'ordinaria diligenza<sup>[1]</sup>. Pertanto, la sentenza impugnata considerava il danno causato, ovvero un presunto pericolo di crollo, come solo "potenziale", **per neutralizzare il quale era necessaria la collaborazione di Tizio al fine di evitare il danno poi occorso, dando così rilievo ad una fattispecie riconducibile all'art. 1227, I comma c.c.**<sup>[2]</sup>, al contrario della fattispecie, invece, applicata. Ciò in conseguenza del fatto che la "causa sopravvenuta" del danno non può escludere il nesso di causalità tra il comportamento omissivo di Tizio ed il danno stesso, essendosi il danno verificato anche a causa della violazione del dovere di mantenere la cosa locata in buono stato manutentivo e non solo per la permanenza di Tizio nell'immobile locato. Infine si sottolineava come vi fosse omesso esame circa l'acclarata violazione delle norme che impongono al locatore di mantenere la cosa in buono stato manutentivo, e ciò ai fini della corretta applicazione dell'art.1227 c.c.

Lette le argomentazioni presentate nel ricorso, la Suprema Corte, in via preliminare prese atto della rinuncia al primo motivo di ricorso di Tizio, dichiarando l'estinzione parziale del giudizio di legittimità, e accogliendo, poi, il secondo motivo di ricorso, restando il terzo assorbito dall'accoglimento di quest'ultimo.

Innanzitutto il collegio sottolineò come nella sentenza impugnata si desse rilievo alla condotta di Tizio, consistita nel rifiuto di trasferirsi in altri locali per consentire l'esecuzione dei lavori necessari al fine di evitare il crollo, apprezzandola erroneamente sul piano eziologico dell'evento di danno e ricollegandola al "prevedibile danno poi occorso".

Senonché, per costante giurisprudenza occorre **distinguere tra comportamento ed evento**, perché possa configurarsi a monte una responsabilità, ed, inoltre, è necessario che il nesso consenta l'imputazione delle singole conseguenze dannose delimitando così i confini della stessa responsabilità. Infatti, il primo e il secondo comma dell'art. 1227 c.c. hanno un diverso ambito di operatività, attenendo il primo "al contributo eziologico nella produzione dell'evento dannoso" mentre il secondo "attiene al rapporto evento- danno conseguenza"[\[3\]](#).

Tale tema era già stato affrontato, nella sentenza n. 1165 del 2020, quando la Corte di Cassazione ribadiva il proprio recente orientamento in materia di danni da fumo attivo confermando la decisione di appello per la quale la circostanza che la vittima, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare la condizione di dipendenza irreversibile da fumo, integrava un caso di fatto proprio del danneggiato, da ricondurre all'ambito di applicazione dell'art. 1227, co. 1, c.c.. In tal caso, i giudici non hanno considerato provato il nesso eziologico tra il carcinoma polmonare e il consumo abituale di sigarette. Nella specie, laddove il nesso riguardi il rapporto tra il comportamento e l'evento, discende, a monte, la responsabilità, ossia la causalità materiale (art. 40, 41 c.p.). Al contrario, il nesso che, collegando l'evento al danno, consente l'imputazione delle singole conseguenze dannose e ha, quindi, la funzione di delimitare, a valle, i confini della responsabilità (art. 1223, 1225, 1227 c. 2 c.c.) è trattato nell'ambito della **causalità giuridica**.

In particolare, la Corte ha esposto con grande chiarezza come l'ipotesi prevista dall'art. 1227, comma 1, c.c., riguardi il "contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, va distinta da quella disciplinata dal comma 2 dello stesso articolo, che, riferendosi al comportamento successivo all'evento, con il quale il medesimo danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno ovvero non ne abbia ridotto l'entità, attiene al danno-conseguenza" [\[4\]](#).

Ciò posto, nel caso in esame la Corte ha evidenziato come sia stato posto un giudizio "a monte" dell'accertamento della responsabilità, non necessario ai fini dell'applicazione dell'art.1227, Il comma c.c.. Ai fini di quest'ultimo, infatti, rilevano le ulteriori conseguenze del danno, in ragione del comportamento della parte danneggiata consistito nel non evitarle, usando l'ordinaria diligenza. Dunque, vi è stato un errore nel ricondurre il comportamento di Tizio al II comma dell'art.1227 c.c. anziché, quanto agli effetti, al I comma, neppure applicabile in ragione della necessità della verifica del fatto che Tizio abbia concorso con il comportamento

di Caio a cagionare il danno. Il comportamento di Tizio, in realtà, è stato assunto dal giudice di merito quale causa dell'evento dannoso, negandosi rilievo alla mancata manutenzione dell'immobile. Pertanto, non può esservi applicazione dell'art. 1227 c.c. in quanto "la condotta del danneggiato è da sola sufficiente a provocare il danno allorché "autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto", poiché, solo in questo caso, "le cause preesistenti degradano al rango di mere occasioni perché quella successiva ha interrotto il legame causale tra esse e l'evento"<sup>[5]</sup>.

Al contrario, la Corte ha avuto modo di specificare che "quando l'evento dannoso o pericoloso è stato cagionato da una pluralità di azioni o di omissioni, coeve o succedutesi nel tempo, tutte hanno uguale valore causale, senza distinzione tra cause mediate ed immediate, dirette ed indirette, precedenti e successive, dovendo a ciascuna di esse riconoscersi un'efficienza causale del danno se nella concatenazione degli avvenimenti abbiano determinato una situazione tale che l'evento, sebbene prodotto direttamente dalla causa avvenuta per ultima, non si sarebbe verificato"<sup>[6]</sup>.

Tanto premesso, nella specie, la Suprema Corte ha evidenziato come la condotta addebitata a Tizio non emergesse quale causa esclusiva del danno, dovendosi accertare, invece, l'assenza totale di nesso causale fra il danno ed un comportamento addebitabile a Caio, da valutarsi nell'ambito del giudizio di merito.

Tanto precisato, Caio si era già reso inadempiente all'obbligo di procedere alle riparazioni di sua spettanza e, dunque, dovendosi considerare che l'esecuzione dei lavori avrebbe comportato la sospensione del godimento da parte del conduttore della *res locata*, sarebbe occorsa un'intimazione al conduttore ex art.1207 c.c.. Infatti "il fatto che l'esecuzione dell'obbligo manutentivo dovesse comportare la sospensione del godimento dell'immobile, implicava che la proposta rivolta dalla parte locatrice al conduttore... della sostituzione provvisoria del godimento con quello di altri locali, per produrre liberazione del locatore dalla mora nell'adempimento dell'obbligazione di riparazione e, quindi, esentarlo dal danno, avrebbe dovuto formare oggetto di intimazione ai sensi dell'art. 1207 cod. civ."

Inoltre, la circostanza sopra menzionata deve concorrere con la carenza di giustificazioni da parte del conduttore, Tizio, nel non accettare l'esecuzione delle riparazioni. Laddove le due condizioni siano accertate cumulativamente la responsabilità sarebbe del conduttore, al contrario, in caso di cause di giustificazione attribuibili allo stesso l'alternativa sarebbe tra la responsabilità esclusiva del locatore, Caio, ovvero concorrente di entrambe le parti.

In ragione di tali motivazioni, la Corte di Cassazione dispose l'estinzione del presente giudizio di legittimità, quanto al rapporto processuale tra Tizio e il terzo. Accolse, invece, il ricorso proposto contro Caio quanto al secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo e, per l'effetto, cassò in relazione la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Firenze, in diversa sezione e composizione, per la decisione sul merito e sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

[1] In particolare, secondo tale disposizione “*Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza*”.

[2] “*Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate*”.

[3] Così, in motivazione, Cass., sent. 19 febbraio 2013, n. 4043, *Responsabilità Civile e Previdenza* 2013, 3, 823 NOTA (s.m.) (nota di: Giusti) ripresa, sempre in motivazione, più di recente da Cass., sent. 21 gennaio 2020, n. 1165, *Diritto & Giustizia* 2020, 21 gennaio (nota di: Attilio Ievolella).

[4] In [www.eclegal.it](http://www.eclegal.it).

[5] Cass. sent. 22 ottobre 2003, n. 15789, in *Giust. civ. Mass.* 2003, 10; Cass. sent. 6 aprile 2006, n. 8096, in *Giust. civ. Mass.* 2006, 4; in senso conforme anche Cass. Sent. 26 maggio 2020, n.9693, in *Guida al diritto* 2020, 39, 79; si veda pure Cass. sent. 22 ottobre 2013, n. 23915, secondo cui la causa sopravvenuta deve essere in grado di “neutralizzare” quella precedente, ponendosi come “di per sé idonea a determinare l'evento stesso”.

[6] Cass. civ. del 3 febbraio 2022, n.3285, in *Giustizia Civile Massimario* 2022.

Master di specializzazione

**Locazioni immobiliari nella pratica e nel processo**

Scopri di più

## Diritto e procedimento di famiglia

---

# ***La verità biologica contro gli interessi del figlio riconosciuto nell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità***

di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

Master di specializzazione

**Locazioni immobiliari nella pratica e nel processo**

Scopri di più

### **[Cassazione Civile sez. I, ordinanza del 10/10/2023 n.28317](#)**

Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità

(art. 263 c.c.)

**Massima:** *“Nell’azione promossa da terzi interessati, soggetti diversi dal figlio o genitore, con cui si contesta per difetto di veridicità il riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio e già maggiorenne al momento della instaurazione del giudizio, il giudice deve compiere un bilanciamento il concreto tra interesse del soggetto riconosciuto ed il favore per la verità del rapporto di filiazione.*

*La valutazione non può essere astratta o legata ad automatismi, né può comportare, il sacrificio dell’uno in nome dell’altro, ma impone di tenere conto di tutte le variabili del caso, tra cui il diritto all’identità personale, e i legami affettivi e personali interni alla famiglia”.*

### **CASO**

Due sorelle intentano una causa per impugnare, per difetto di veridicità, la dichiarazione con la quale, il loro padre aveva riconosciuto un figlio naturale.

Si costituisce il figlio riconosciuto già maggiorenne, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore portatrice dell’interesse al riconoscimento del rapporto di filiazione del padre con il nonno e la sua famiglia, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. nei confronti delle sorelle e del padre stesso, autore del presunto riconoscimento falso.

Nel giudizio il padre dichiarava di aver effettuato il riconoscimento in buona fede ritenendo di essere lui il genitore biologico, mentre la madre non poteva essere sentita in quanto già deceduta.



Gli esami di immunoematologia confermavano la totale incompatibilità genetica fra padre e figlio, e il tribunale di Reggio Emilia dichiarava che il riconoscimento effettuato non rispondeva alla verità biologica.

Il figlio agisce per la riforma della sentenza, ma anche la Corte di appello di Bologna conferma la decisione dei giudici di primo grado.

Si arriva in Cassazione dove il ricorrente sostiene la violazione ed errata applicazione dell'art. 263 c.c., in quanto la Corte distrettuale avrebbe completamente ommesso il bilanciamento dei contrapposti interessi del *favor veritatis* (l'interesse per la verità) difeso dalle sorelle, e della stabilità dello stato di figlio già acquisito, alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione.

## SOLUZIONE

### **La verità biologica non è un valore assoluto e preponderante**

La Cassazione ha accolto il ricorso dell'uomo e rinviato alla Corte Bolognese per la ripetizione del giudizio alla luce dei principi espressi nell'ordinanza.

I giudici hanno richiamato l'importante sentenza interpretativa della Corte Costituzionale (sent. n. 127/2020) in cui si è osservato che “pur dovendosi riconoscere un accentuato favore dell'ordinamento per la conformità dello stato alla realtà della procreazione, va escluso che l'accertamento della verità biologica e genetica dell'individuo costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento con altri valori”.

La giurisprudenza ha abbandonato il favore per la verità del rapporto nel tempo proprio per tutelare anche altri tipi di interessi di pari rango, in particolare quello del figlio minore alla certezza e stabilità dei rapporti acquisiti.

La Corte cita in proposito il distacco che esiste tra identità genetica e identità legale che sta alla base proprio della disciplina dell'adozione, quale espressione di un principio di responsabilità di chi sceglie di essere genitore, facendo nascere il legittimo affidamento sulla continuità della relazione.

I principi possono applicarsi in senso ampliativo al figlio maggiorenne.

In tal caso lo scopo non sarà quello di tutelare lo sviluppo psico-fisico del minore, ma quello di mantenere lo stato di filiazione acquisito a distanza di tempo dalla nascita o dal riconoscimento.

La Cassazione ha emanato quindi un principio di diritto secondo cui nell'azione promossa da terzi interessati, soggetti diversi dal figlio o genitore, in cui si contesta per difetto di veridicità il riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio e già maggiorenne, il

giudice deve compiere un **bilanciamento il concreto** tra interesse del soggetto riconosciuto ed il favore per la verità del rapporto di filiazione.

La valutazione non può dunque essere astratta o basata su automatismi, né può comportare, il sacrificio dell'uno in nome dell'altro, ma deve tenere conto di tutte le variabili del caso, tra cui il diritto all'identità personale, ma anche ai legami affettivi e personali interni alla famiglia.

## QUESTIONI

Recentemente la Cassazione aveva già affrontato un caso analogo ribadendo i criteri interpretativi della norma (Cass. Civ. sez. I, 02/02/2022 n. 3252).

Si trattava dell'azione ex art. 263 c.c. esperita dalla moglie attuale di colui che aveva effettuato il riconoscimento del figlio ormai ultraquarantenne, pur sapendo che non era suo figlio. La Corte ha cassato la decisione di merito che non aveva operato il bilanciamento tra i contrapposti interessi.

Si è fatto notare, inoltre, che nell'evoluzione normativa del concetto di famiglia, si dà rilievo giuridico anche alla genitorialità sociale, se non coincidente con quella biologica, e la giurisprudenza di legittimità ritiene che "il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa" (Cass. Civ. n. 162/2014)".

Seminario di specializzazione

**Linee Guida per la redazione degli atti in materia di diritto di famiglia post riforma Cartabia**

Scopri di più

## Diritto e reati societari

---

# ***A chi spetta il diritto di impugnazione della delibera assembleare in caso di sequestro di azioni?***

di **Virginie Lopes, Avvocato**

Master di specializzazione

## **Responsabilità degli amministratori di Srl - Corso avanzato**

Scopri di più

[Corte d'Appello di Roma, Sez. II, Sentenza, 11 settembre 2023, n. 5700](#)

**Parole chiave:** Legittimazione attiva e passiva – Società di capitali – Socio, in genere – Impugnazione delle delibere dell'assemblea e del consiglio di amministrazione

**Massima:** *“In presenza di sequestro preventivo penale di azioni, non è configurabile una legittimazione del socio sequestrato ad impugnare la delibera assembleare per vizi di annullabilità che sia concorrente a quella del custode giudiziario; giacché spetta soltanto a quest'ultimo l'esercizio del diritto di voto, così come la conseguente legittimazione ad impugnare le delibere assembleari”.*

**Disposizioni applicate:** art. 100 c.p.c., art. 2352 c.c.

Nel caso in esame, il socio di una S.p.A. ha adito il Tribunale di Roma per ottenere la declaratoria di nullità o invalidità di una delibera assembleare, mediante la quale si era rinunciato alla condizione sospensiva dell'aumento di capitale originariamente deliberata, vale a dire l'omologazione da parte della Sezione Fallimentare del Tribunale di prime cure dell'accordo di ristrutturazione *ex art. 132-bis l. fall.*, nonché la proroga del termine per la sottoscrizione dell'aumento di capitale già deliberato.

L'attore lamentava che la delibera fosse stata adottata senza il voto del socio dichiarato invece presente e con il voto di un soggetto estraneo alla compagine sociale, con conseguente nullità o invalidità (riflessa dall'invalidità del voto espresso dal soggetto privo di potere) della delibera. La società convenuta aveva eccepito, in sede di costituzione in giudizio, la carenza di legittimazione dell'attore ad impugnare la delibera.

Il Tribunale di prime cure, ritenuto che le azioni di proprietà dell'attore erano state sottoposte – in data antecedente all'adozione della delibera – ad un sequestro preventivo penale, con la conseguenza che l'unico soggetto ad aver il diritto di impugnare le delibere assembleari per far valere la loro annullabilità sarebbe stato esclusivamente il custode giudiziario, aveva

respinto le pretese attoree, il quale ha proposto appello avverso tale decisione.

Questa vicenda ha dato occasione alla Seconda Sezione della Corte d'Appello di Roma Specializzata in Materia di Impresa di esaminare la delicata questione della legittimazione ad impugnare la delibera assembleare in caso di sequestro di azioni.

La Corte d'Appello ha ricordato innanzitutto che, nell'ambito societario, **l'annullabilità delle deliberazioni assembleari costituisce la regola generale**, mentre la categoria della nullità ha carattere residuale, essendo limitata alle ipotesi di contrasto del contenuto di una deliberazione con norme preposte a tutela di interessi generali.

In caso di contrasto con norme volte a tutelare gli interessi dei singoli soci o gruppi di essi si rientra invece nella fattispecie dell'annullabilità della deliberazione.

Quanto precede consente infatti di garantire stabilità e certezza all'attività sociale a beneficio della società stessa e dei terzi.

La Corte d'Appello ha ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'inesistenza della delibera assembleare si verifica nei casi in cui l'atto impugnato non è qualificabile come deliberazione, laddove **non sia anche solo astrattamente imputabile alla società** o, pur sussistendo un atto qualificabile come tale, **l'atto sia così distante dal modello legale da non consentirne la riconduzione alla categoria stessa di deliberazione assembleare**.

La sentenza in esame ritiene pertanto che non sussiste l'inesistenza della delibera quando proviene da assemblea partecipata anche da uno solo dei soci o della delibera adottata con voto determinante di soggetti non legittimati al voto (vale a dire quando la decisione sia esteriormente riconducibile all'organo decisionale societario e ascrivibile al *genus* della delibera assembleare, per la presenza di almeno uno degli elementi essenziali all'identificazione della fattispecie).

Orbene, a detta della Corte, i vizi lamentati dall'appellante inerivano al *quorum* deliberativo e, non essendo riconducibili alle ipotesi tipiche di nullità indicate dall'art. 2379 c.c., ricadevano nella fattispecie dell'annullabilità *ex art. 2377 c.c.*

La Corte ha poi ricordato che, nel caso di specie, essendo in presenza di un sequestro di titoli azionari antecedente alla delibera, a norma dell'art. 2352, comma 6 c.c. e salva diversa statuizione del provvedimento del giudice (non sussistente nel caso in esame), il diritto ad impugnare le delibere assembleari (fra gli altri diritti amministrativi di cui ai commi precedenti della norma) **spettava al custode giudiziario, a cui incombevano i doveri di conservazione e amministrazione**, compresi quindi il diritto di voto in assemblea e la relativa legittimazione all'impugnativa delle deliberazioni che in tale sede siano state adottate.

Proseguendo il proprio ragionamento, la Corte ha ritenuto di dover **escludere la sussistenza di una legittimazione concorrente del socio sequestrato con quella del custode**, posto che una

siffatta legittimazione concorrente svuoterebbe di significato la stessa nomina del custode e sacrificerebbe le esigenze di conservazione e amministrazione delle azioni sottese alla nomina dello stesso.

La Corte ha poi rilevato come venga eccezionalmente riconosciuta la proroga della legittimazione ad agire nel caso in cui la perdita dello status di socio sia “diretta conseguenza proprio della deliberazione la cui legittimazione egli contesta”, escludendo tuttavia una simile ricostruzione nel caso di specie, posto che il socio impugnante aveva espressamente comunicato, a mezzo p.e.c., al custode giudiziario la propria mancanza di interesse alla sottoscrizione del capitale sociale perduto e ricostituito, decisione dalla quale era **derivata la perdita della qualità di socio**.

Alla luce di tutto quanto precede, la Seconda Sezione della Corte d'Appello di Roma Specializzata in Materia di Impresa ha rigettato l'appello e integralmente confermato la sentenza di primo grado.

Master di specializzazione

**Responsabilità degli amministratori di Srl - Corso  
avanzato**

Scopri di più

## Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

---

# **Concordato minore: tra universalità oggettiva, garanzia patrimoniale generica ed eccezione ex art. 75 co. 3 CCII**

di Chiara Zamboni, Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Ferrara

Master di specializzazione

**Codice della crisi**

Scopri di più

**Trib. Ferrara, sez. civile, 4 luglio 2023 – Est. Ghedini**

### Parole chiave

Concordato minore – procedure concorsuali – universalità oggettiva – garanzia patrimoniale generica – esclusione dei beni.

**Massima:** *“Il concordato minore, al pari delle altre procedure concorsuali, è governato dal principio di universalità oggettiva e dalla garanzia patrimoniale generica così come disciplinata dall’art. 2740 c.c. Quale conseguenza, la procedura deve coinvolgere tutti i beni del debitore. L’unica eccezione espressamente disciplinata si rinviene nell’art. 75 co. 3 CCII che ammette, nella sola ipotesi di continuità aziendale la possibilità di rimborsare, alla scadenza convenuta, le rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa”.*

### Riferimenti normativi

Art. 74 CCII – art. 75 CCII – art. 2740 c.c.

### CASO

Con il decreto in commento il Tribunale di Ferrara ha dichiarato l’inammissibilità della proposta di concordato minore argomentando due distinti profili.

Il primo profilo argomentativo riguarda **la natura del concordato minore e l’interpretazione della nozione di ‘libertà della proposta’** sancita dal co. 3 dell’art. 74 CCII.

Il Giudice delegato ha rilevato, in premessa, che non vi sono dubbi circa la natura di procedura concorsuale del concordato minore.

Sul punto, si rileva che la dottrina ha individuato molteplici ragioni a sostegno di questa qualificazione tra cui rilevano: 1) la scelta terminologica di evocare il 'concordato' 2) l'espresso richiamo alla disciplina del concordato preventivo, 3) la previsione di elementi che richiamano il carattere concorsuale delle procedure (v. tra tutti: Annunzi, *Art. 74*, in Maffei Alberti, *Commentario breve alle leggi sulla crisi d'impresa*, Cedam, 2023; Farolfi, *Il concordato minore nel sovraindebitamento*, in *IlFallimentarista.it*, 25.5.18, 2; Crivelli, *Concordato minore e concordato preventivo*, in *Dirittodellacrisi.it*, 21.12.22).

Il riconoscimento della natura di procedura concorsuale del concordato minore comporta l'applicazione del **principio di universalità oggettiva** secondo il quale tutti i beni del debitore devono essere impiegati per il soddisfacimento dei creditori.

Il giudice delegato ha chiarito che la libertà del piano di concordato minore, così come sancita dall'art. 74 CCII, non consente al debitore di sottrarre un bene alla garanzia patrimoniale che deve offrire ai creditori ex art. 2740 c.c.

La c.d. libertà del piano attiene al contenuto della proposta, ciò va inteso nel senso che il debitore ha la facoltà di sottoporre ai creditori una proposta che soddisfi le loro ragioni mediante qualsiasi forma, ad esempio anche tramite trasferimento di partecipazioni o altre operazioni straordinarie.

Ciò non può, però, tradursi nella facoltà del debitore di sottrarre deliberatamente alla garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. beni non strumentali alla continuazione dell'attività (ad es., nel caso al vaglio del Tribunale, la casa di villeggiatura, la quota della casa di abitazione, la quota societaria e l'auto personale).

Il giudice ha evidenziato, poi, che la regola dell'universalità oggettiva del concordato minore trova ulteriore conferma nella previsione dell'**eccezione** prevista per i **beni strumentali** alla continuazione dell'attività.

L'art. 75 co. 3 CCII dispone che, nei casi in cui sia prevista la continuazione dell'attività aziendale, sia possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il Giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC deve attestare che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

La norma si pone come **unica** ipotesi, eccezionale, di **deroga** al principio di universalità oggettiva.

Al di fuori di questa ipotesi, non sono ammesse ulteriori deroghe all'universalità oggettiva che potrebbero essere lesive della *par condicio creditorum*.

Sul punto si osserva che la costante attenzione del legislatore a prevenire ed evitare possibili lesioni alla *par condicio creditorum* si evince anche dalla previsione del legislatore della necessaria attestazione dell'OCC nell'ipotesi di deroga ex art. 75 co. 3 CCII. Il legislatore ha voluto, in questo caso, scongiurare il rischio che il debitore pagasse integralmente le rate del mutuo senza che residuasse una cifra adeguata per il soddisfacimento dei creditori.

Il secondo profilo argomentativo che ha indotto il Giudice a dichiarare l'inammissibilità del concordato minore riguarda la violazione della *par condicio creditorum*.

Il giudice ha rilevato che, nel caso di specie, il debitore proponeva di pagare l'ingente massa di debiti verso l'Erario mettendo a disposizione una quota del suo reddito futuro, sul quale gravava l'alea di ogni reddito da attività di impresa. A fronte di ciò, il debitore non intendeva liquidare nessuno dei propri beni personali – di cui solo la vettura era funzionale all'attività di impresa – e voleva pagare regolarmente i prestiti assunti per l'auto (che però, pur essendo funzionale all'attività di impresa, non era oggetto di pegno a garanzia del rimborso del prestito contratto per l'acquisto).

La proposta prevedeva, quindi, il pagamento dei creditori concorsuali anche chirografari (finanziamento auto) al 100% e nei tempi di scadenza, con conseguente violazione della *par condicio* per i crediti erariali, assoggettati alla falcidia concordataria.

Come abbiamo visto, il tema della libertà del contenuto del piano è strettamente connesso con il tema della *par condicio creditorum*. Pur concedendo la libertà al debitore di modulare la proposta secondo le proprie esigenze, il legislatore non ammette mai la violazione della *par condicio creditorum*, come si evince dal secondo comma dell'art. 75 CCII. I crediti di rango inferiore non possono essere soddisfatti in misura maggiore rispetto ai crediti di rango superiore (è possibile, però, soddisfare nella stessa misura crediti incapienti di rango diverso).

Così ricostruite le questioni, il Giudice ha dichiarato l'inammissibilità del concordato minore.

Nel decreto in commento si evince un ulteriore profilo che merita di essere quantomeno accennato in questa sede. In più passaggi del decreto emergono alcune considerazioni circa l'auto scelta dal debitore come auto funzionale all'attività di impresa. In particolare, il Giudice sembra avanzare alcune considerazioni di opportunità circa la scelta del debitore di acquistare, indebitandosi, un'auto di alta gamma quando avrebbe potuto – come rilevato dal Giudice – svolgere le stesse funzioni con un'auto più modesta. Le considerazioni del Giudicante si inseriscono nel caso di specie nelle più ampie valutazioni circa la scelta della proposta di concordato di pagare interamente le rate dell'auto che però, pur essendo bene funzionale all'attività di impresa, non è stata data in pegno a garanzia del rimborso del prestito contratto per acquistarla e quindi esula dall'ipotesi di deroga ex art. 75 co. 3 CCII.

Ecco, quindi, che viene da interrogarsi in futuro sugli eventuali limiti del vaglio del Giudice sull'opportunità delle scelte effettuate dal debitore che hanno concorso al suo stato di sovraindebitamento.



Master di specializzazione

# Codice della crisi

Scopri di più

## Diritto Bancario

---

### **Diritto di accesso alla documentazione bancaria dei garanti**

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Master di specializzazione

## Diritto e contenzioso bancario per professionisti

Scopri di più

Il quarto comma dell'art. 119 TUB stabilisce che «Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione».

Anche il **garante** può richiedere la documentazione delle operazioni bancarie dell'obbligato principale/soggetto garantito, per verificarne la regolarità (Trib. La Spezia 30.5.2019: il diritto del fideiussore di ottenere la consegna della documentazione dalla banca trae fondamento dall'art. 119 TUB, ma ancor prima dal dovere di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto *ex art. 1375 c.c.* e secondo correttezza *ex art. 1175 c.c.*; Trib. Parma 3.4.2019; Trib. Taranto 3.1.2019: l'art 119 TUB va interpretato in senso costituzionalmente orientato come esteso anche ai garanti del correntista, atteso che il fideiussore, come il cliente, ha necessità di esaminare la documentazione afferente il conto per poter verificare la legittimità dell'operato della banca e l'esistenza del credito di cui egli deve rispondere di fronte alla banca, e soprattutto per potersi difendere in giudizio di fronte ad una richiesta di pagamento avanzata dalla banca).

Anche secondo l'ABF, al garante non può essere negata la veste di cliente, atteso che la costituzione della garanzia, ponendo il garante in relazione diretta con il creditore garantito, lo qualifica a tutti gli effetti come cliente dell'intermediario a beneficio del quale la garanzia è rilasciata (*ex multis* ABF Bari nn. 13910/2021 e 20094/2018).

La Cassazione ha espressamente riconosciuto anche al **fideiussore** il diritto di accesso alla documentazione bancaria *ex art. 119, comma 4, TUB*, potendosi il fideiussore definirsi un "cliente" della banca non diversamente dal debitore principale. In ragione dell'accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto all'obbligazione principale, il diritto del cliente di richiedere in ogni tempo la documentazione degli estratti conto deve ritenersi esteso anche al fideiussore atteso che la fideiussione determina – come è rivelato dalle norme degli artt. 1944 c.c. e seguenti – "rapporti fra il creditore ed il fideiussore", i quali (anche *ex art. 1945 c.c.*) implicano che il fideiussore debba potersi "informare", proprio per esercitare i diritti

riconosciuti da dette norme, sullo svolgimento del contratto di finanziamento (così Cass. n. 24181/2020; Cass. n. 24641/2021).

Tale è anche il consolidato orientamento dell'ABF, che riconosce il diritto del fideiussore di ottenere copia dei documenti relativi al rapporto garantito, reputando siffatto diritto intimamente connesso alla natura stessa della garanzia fideiussoria, la quale si pone, rispetto all'obbligazione principale garantita, in un rapporto di accessorietà e dipendenza, in virtù del quale il fideiussore ha diritto, tra l'altro, di opporre al creditore garantito le eccezioni proponibili dal debitore, relative, all'esistenza e alla validità dell'obbligazione garantita (ABF Bari n. 13910/2021).

Master di specializzazione

**Diritto e contenzioso bancario per professionisti**

Scopri di più

## Nuove tecnologie e Studio digitale

---

# ***L'automazione del lavoro negli studi legali: come l'AI sta semplificando il lavoro degli avvocati***

di **Mario Alberto Catarozzo** - Coach, Formatore, Consulente – CEO di MYPlace Communications

Master di specializzazione

## **Diritto d'autore digitale**

Scopri di più

La nuova frontiera del diritto è sicuramente segnata da un forte incremento dell'uso dell'Intelligenza Artificiale nell'organizzazione delle attività dei legali, nella c.d. "giustizia predittiva" e nel supporto decisionale agli organi giudicanti. Secondo una recente ricerca, l'adozione dell'AI da parte degli avvocati in tutto il mondo è aumentata del 309% negli ultimi 2 anni. E se pensiamo che la piattaforma di Intelligenza Artificiale più diffusa e conosciuta attualmente – Chat GPT – è stata lanciata nell'ottobre del 2022, quindi un anno da oggi, abbiamo la misura del trend impressionante di crescita che questa nuova tecnologia presenta. Nei primi 5 giorni dal lancio, Chat GPT ha ottenuto 5 milioni di accessi e dopo 2 settimane aveva al suo attivo 100 milioni di utenti in tutto il mondo, con 57 milioni di utenti attivi mensili nelle prime due settimane. Nulla è mai stato così veloce, neppure i social. Ogni giorno vengono generate decine di milioni di conversazioni su Chat GPT, mostrando il suo potenziale dirompente.

### IL SETTORE LEGALE

Anche il mondo del diritto e i professionisti dell'area legale non potevano certo rimanere indifferenti intorno ad una novità così epocale. L'ingresso di questa tecnologia nel mondo forense è in continua crescita, anche in Italia. Ciò è dovuto alla capacità dell'AI di automatizzare molte attività ripetitive e time-consuming, liberando così il tempo degli avvocati per attività a basso valore aggiunto, con la conseguenza di potersi dedicare a lavori più interessanti e proficui.

[CONTINUA A LEGGERE](#)

Master di specializzazione

## **Diritto d'autore digitale**

Scopri di più